

STATUTO

TWISTER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: OSPEDALETTO EUGANEO PD VIA
IV NOVEMBRE 19

Numero REA: PD - 442044

Codice fiscale: 05088000285

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-10-2017 - Statuto completo	2
--	---

che detto capitale è stato, da essi stessi, versato in contanti, nelle forme di legge, e quindi il capitale risulta interamente sottoscritto e versato. Le comparenti dichiarano di avere i requisiti previsti nello Statuto. -----

6) Le comparenti decidono che la società sia amministrata da un amministratore unico che viene nominato, a tempo indeterminato, nella persona di BROGIN MICHELA, la quale accetta la carica e dichiara che a suo carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dal codice civile o da altre norme di legge vigenti. -----

L'amministrazione e la rappresentanza della società spetta all'amministratore unico. -----

7) Il primo si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette). Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno destinati nel rispetto delle vigenti leggi. -----

8) L'amministratore unico viene autorizzato a curare tutte le pratiche per la legale costituzione della società e viene autorizzato ad apportare al presente atto ed allo allegato Statuto tutte le eventuali variazioni richieste dal Registro Imprese. -----

9) La società è retta e disciplinata dal seguente statuto sociale, che viene contestualmente approvato. -----

----- "STATUTO SOCIALE DI COOPERATIVA -----

----- TITOLO I -----

----- COSTITUZIONE - SEDE - DURATA -----

Articolo 1. -----

È costituita la Cooperativa Sociale denominata: -----

----- "TWISTER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE". -----

Articolo 2. -----

La società ha sede Ospedaletto Euganeo (PD), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi di legge. -----

Con delibera o determina dell'organo amministrativo potranno essere istituite anche in altri comuni d'Italia sedi secondarie, filiali, agenzie, succursali e rappresentanze. -----

Articolo 3. -----

La cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta); tale durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea. -----

----- TITOLO II -----

----- SCOPO E OGGETTO SOCIALE -----

Articolo 4. -----

La Cooperativa, che non persegue scopo di lucro, è retta dal principio di mutualità, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2511 del codice civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione. Lo scopo che i soci

della cooperativa intendono perseguire è quello di: ----

1. perseguire l'interesse generale della comunità ai fini della promozione umana e dell'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo 1, primo comma punto a), legge 8 novembre 1991 n. 381. La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta; -----
2. ottenere, tramite la gestione in forma associata della Azienda, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali, professionali; -----
3. contribuire alla crescita completa, equilibrata e serena dei bambini e dei ragazzi, delle famiglie e di tutte le persone che usufruiscono dei servizi della cooperativa ponendo alla base la crescita dell'uomo, la dichiarazione dei diritti del fanciullo dell'ONU, i Diritti dell'Uomo e la Costituzione italiana; -----
4. contribuire allo sviluppo sostenibile definendolo come processo costitutivo di base per la crescita dell'Azienda e delle attività promosse nell'oggetto sociale; rispondere, inoltre, alle necessità del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di rispondere alle loro. Questa finalità di sviluppo sostenibile tiene in considerazione l'ambiente biofisico e integra criteri di giustizia sociale, la responsabilità nei confronti delle generazioni attuali e future, in un quadro locale e mondiale; -----
5. promuovere una cultura di giustizia e di lotta ai fenomeni di illegalità (mafiosa e non) che generano esclusione ed emarginazione, mettendo a disposizione tutte le competenze e le professionalità della Cooperativa; -----
6. stimolare la promozione sociale e umana accogliere, accettare, promuovere le abilità sociali, culturali, creative, affettive del singolo e del gruppo; promuovere l'alterità e le diversità come strumento/valore di crescita; educare alla pace - alla gestione dei conflitti per la creazione di un mondo diverso e sostenibile; promuovere il diritto ad una salute che non può significare assenza di patologie, ma benessere dell'intera persona; -----
7. valorizzare le persone e le culture in un'ottica di gruppo, portatore di valori per la creazione di una società più sostenibile; -----
8. creare una rete sinergica che sappia usufruire e potenziare le risorse del singolo o dell'organizzazione per la promozione di una cittadinanza responsabile in linea con la convenzioni dei diritti dell'uomo e del

fanciullo e con le finalità di questa cooperativa; -----

9. creare reti sinergiche con le varie realtà che si incontrano nel territorio (inteso come quartiere, città, regione, nazione); -----

10. promuovere cultura critica, attraverso strategie e metodologie legate all'arte di ogni ordine e grado come strumento di crescita del singolo e del gruppo. Aprirsi, altresì, a tutte le sperimentazioni in campo culturale ed artistico che possano contribuire alla promozione e alla crescita dei progetti proposti dalla Cooperativa, per una cultura di pace nei servizi e nelle attività, rifiutando, in modo categorico, qualsiasi forma di violenza e di guerra. -----

Articolo 5. -----

Oggetto della cooperativa è la gestione di attività socio sanitarie ed educative di cui all'articolo 1, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, da conseguirsi valendosi principalmente delle attività dei soci cooperatori. -----

Per il conseguimento dello scopo sociale la Cooperativa può porre in essere le seguenti attività: -----

a) attività di baby-sitting, gestione di centri per l'infanzia, asili nido, di servizi educativi ed assistenziali rivolti all'infanzia; -----

b) attività educative e di assistenza attraverso la gestione di iniziative di aggregazione a carattere culturale, ricreativo, ludico-motorio, sportivo e di animazione sociale rivolte ai minori e ai giovani; attività formative e di consulenza che prevedono lo sviluppo delle conoscenze linguistiche ed esperienze all'estero; -----

c) attività educative e culturali rivolte a bambini, ragazzi e adolescenti realizzate attraverso l'organizzazione e la gestione di centri estivi, ludoteche, giardini d'infanzia, campeggi, laboratori didattici e di animazione quali burattini, attività teatrale, ombre cinesi, e ogni attività simile o affine; -----

d) prevenzione primaria rivolta a minori e giovani (ascolto scolastico, consulenza e/o animazione nel territorio) per la creazione di cultura di base della salute sociale; -----

e) proposta di attività didattiche nella scuola materna, nelle quali si intende valorizzare il gioco, la vita di relazione, la mediazione didattica, l'esplorazione e la ricerca; -----

f) attività di formazione rivolte ad operatori del sociale siano essi della cooperativa o di altri enti attraverso l'organizzazione e/o la gestione di corsi e seminari o di docenze specifiche in ambiti determinati da altri soggetti; -----

g) attività sociali di divulgazione, informazione e

promozione sulle tematiche legate al disagio e alla marginalità sociale anche attraverso l'organizzazione di interventi e manifestazioni pubbliche a carattere socio culturale ed educativo o mediante la diffusione, divulgazione e pubblicizzazione, con qualsiasi mezzo si ritenga opportuno, delle attività della cooperativa ed in generale degli argomenti socio culturali; -----

h) fornitura di servizi di divulgazione e informazione, anche attraverso supporti multimediali, per la promozione e lo sviluppo di enti, associazioni, strutture pubbliche e private, operanti nel settore sociale e cittadino. -----

Tutto ciò con precisazione che le attività che esulano dall'ambito della citata legge 381/1991 sono da intendersi accessorie e strumentali a quelle mutualistiche e sociali. -----

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. -----

La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro, per la sola identificazione esemplificativa: -----

a) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre; -----

b) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali; -----

c) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, nei limiti consentiti dalla legge e compatibilmente con l'attività principale svolta; -----

d) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori pubblici o privati, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; -----

e) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi; -----

f) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali culturali e ri-

creative sia con creazione di apposite Sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei. -----
Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. -----
Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive la Cooperativa stipula con i soci contratti di lavoro ulteriore, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata continuativa. Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa anche con soggetti non Soci, al fine del conseguimento dello scopo Sociale. La società si propone: a) di assicurare ai propri Soci lavoro giustamente remunerato; b) di assicurare ai propri Soci una adeguata remunerazione del capitale investito entro i limiti consentiti dalle leggi vigenti che regolano la cooperazione; c) di stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio e di solidarietà dei Soci in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio , anche istituendo una sezione di attività - appositamente regolamentata - per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli Soci, effettuata esclusivamente ai fini del più ampio conseguimento dell'oggetto sociale; d) di destinare apposite somme per arricchire i trattamenti pensionistici, l'assistenza alle malattie e quella infortunistica. -----
Sono escluse le attività: bancaria, assicurativa, creditizia, professionale, fiduciaria e in genere di tutte le attività per le quali è richiesta una specifica autorizzazione o iscrizione ad albi o elenchi che la cooperativa non posseda. -----
----- TITOLO III -----
----- SOCI -----
Articolo 6. -----
Il numero di Soci è illimitato; non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere Soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età o siano in grado di acquisire la professionalità necessaria all'esercizio di mestieri attinenti alla natura della attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. Possono aderire alla Cooperativa Soci persone giuridiche. -----
Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di

cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci, e comunque nei limiti dell'art. 2527 cod. civ. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali. -----

Nel caso in cui, con apposito Regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai Soci ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai Soci stessi di conferire i propri risparmi nel Fondo all'uopo istituito. -----

Articolo 7. -----

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi: -----

- cognome e nome; luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza; -----
- precisazione delle attitudini e capacità professionali; -----
- l'ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere, per importo non inferiore né superiore ai limiti di legge e del presente Statuto; -----
- dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali. -----

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. -----

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. -----

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto. -----

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli ammi-

nistratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto. -----

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. -----

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. -----

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci; il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo. -----

Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonché coloro che abbiano interessi diretti o indiretti in Imprese che perseguono oggetti sociali identici o affini a quelli esercitati dalla Cooperativa, senza assenso espresso da parte dell'organo amministrativo, salvo comunque il disposto dell'art. 2527 co. 2 cod. civ.. -----

Articolo 8. -----

I Soci dovranno versare la quota di ammissione se e nella misura stabilita dall'organo amministrativo ed in nessun caso restituibile. -----

Essi sono, inoltre, obbligati: -----

- a) al versamento del Capitale Sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti; -----
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali; -----
- c) a prestare il proprio lavoro nella Cooperativa in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel Regolamento Interno; -----
- d) al versamento del sovrapprezzo approvato dall'assemblea dei soci su proposta del organo amministrativo. ---

Le prestazioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai Soci operatori lavoratori. -----

Il socio che non partecipa all'amministrazione ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche

tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. -----

Articolo 9. -----

È fatto divieto ai Soci cooperatori, ancorché non titolari di rapporto ulteriore, di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative e/o di associarsi a Società che perseguano identici scopi sociali, o che comunque esplicino attività nel medesimo settore economico-produttivo, salvo specifico assenso dell'organo amministrativo in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle relazioni interaziendali tra Cooperative dello stesso settore. -----

È, altresì, vietato al Socio cooperatore, ancorché non titolare di rapporto ulteriore, di prestare lavoro comunque retribuito a favore di terzi esercenti Imprese che operano nel medesimo settore economico-produttivo della Cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso dell'organo amministrativo. -----

Il Socio deve, inoltre, astenersi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale e di lavoro ulteriore, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine professionale e personale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali. -----

Articolo 10. -----

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse: -----

a) alla loro formazione professionale; -----

b) al loro inserimento nell'impresa. -----

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. -----

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. -----

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce: -----

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento

del socio speciale; -----
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa. -----
Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale. -----
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. -----
Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore. -----
I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile. -----
Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente statuto, alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti in via generale. -----
----- TITOLO IV -----
----- SCIoglimento DEL SINGOLO RAPPORTO SOCIALE -----
----- RECESSO - ESCLUSIONE -----

Articolo 11. -----
La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento dell'Ente, Organismo o Persona giuridica. -----
Articolo 12. -----
Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può recedere il Socio cooperatore: -----
a) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; -----
b) la cui prestazione lavorativa sia conclusa. -----
Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono

no i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso. -----
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per il rapporto di prestazione mutualistica lavorativa il recesso ha effetto alla scadenza dell'eventuale periodo di preavviso previsto dal regolamento o contratto individuale di lavoro, o in assenza alla conclusione del rapporto lavorativo. -----
Articolo 13. -----
Salvo interesse della cooperativa alla prosecuzione del rapporto societario l'esclusione viene deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del Socio: -----
a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti Sociali, dalle deliberazioni degli Organi Sociali; -----
b) che nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto mutualistico si renda responsabile di inadempimenti che incidano sull'elemento fiduciario, nonché nei casi di riduzione individuale o collettiva di personale per esigenze tecniche, organizzative, produttive, aziendali, per superamento del periodo di conservazione del posto, per inabilità sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova, per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi o partecipativi da parte dei soci speciali; -----
c) che non partecipi per più di tre volte consecutive alle Assemblee regolarmente convocate in difetto di idonei motivi da comunicare entro i cinque giorni successivi; -----
d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte o delle azioni sociali sottoscritte, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa; -----
e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli precedenti; -----
f) che provochi danni, anche di immagine, alla cooperativa; -----
g) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati infamanti; -----
h) che venga dichiarato inabilitato o fallito durante il corso del rapporto associativo; -----
i) che non rispetti le disposizioni contenute nel Regolamento e nel disciplinare sottoscritto in sede di ingresso in cooperativa; -----
l) il cui rapporto lavorativo sia concluso per qualsiasi causa o motivo. -----
L'esclusione del socio determina la cessazione del rap-

porto di prestazione mutualistica contestualmente, o alla scadenza del termine di preavviso eventualmente previsto dal Regolamento. -----

Articolo 14. -----

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante Raccomandata o mediante Raccomandata a mano, o comunque con mezzo che assicuri la prova del ricevimento. -----

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da Soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa. -----

Articolo 15. -----

I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del Capitale Sociale da essi effettivamente versato, o successivamente incrementato secondo lo statuto la cui liquidazione avrà luogo sulla base del Bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, divenga operativo. -----

Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo, verrà effettuato nei termini previsti dall'art. 2535 del Codice Civile. Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato. Il sovrapprezzo versato dal socio non è rimborsabile. -----

Il socio escluso per violazione del regolamento ha diritto solo al rimborso del Capitale Sociale, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo. -----

Articolo 16. -----

In caso di morte, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo. -----

Articolo 17. -----

I Soci receduti, od esclusi e gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno richiedere in forma scritta il rimborso, entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente agli artt. 14 e 15. -----

Gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso entro il termine suddetto e quelle comunque non rimborsate verranno destinate al fondo di riserva.

----- TITOLO V -----
DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA E REGOLAMENTO
----- INTERNO -----
Articolo 18. -----
In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio cooperatore titolare di un rapporto di lavoro ulteriore, la prestazione di lavoro del Socio stesso e la relativa retribuzione sono disciplinate dall'apposito Regolamento Interno. -----
Il Regolamento Interno, redatto dall'Organo Amministrativo, è approvato con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. -----
Articolo 19. -----
Il Regolamento Interno può stabilire quando, in relazione a indici oggettivi di carattere economico produttivo e finanziario, può configurarsi lo stato di crisi aziendale; può altresì prevedere le misure da adottare per farvi fronte in conformità con il piano di crisi approvato dall'Assemblea. -----
Analogia competenza è attribuita al Regolamento in tema di promozione di nuova imprenditorialità. -----
È facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia. -----
----- TITOLO VI -----
----- RISTORNI E PATRIMONIO SOCIALE -----
Articolo 20. -----
Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. -----
In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti: -----
- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione; -----
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi; -----
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso. -----
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. -----
All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto. -----
Articolo 21. -----

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. -----

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento. -----

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: -----
in forma liquida; mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale. -----

Articolo 22. -----

Il patrimonio della cooperativa è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: -----

a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore minimo di euro 100 (cento); -----

b) dagli eventuali strumenti privi di diritti di amministrazione; -----

c) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; -----

d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci; -----

e) dalla riserva straordinaria; -----

f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge. -----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. -----

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento. -----

Articolo 23. -----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. -----

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio. -----

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevi-

mento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti e assuma i vincoli previsti nel titolo soci del presente statuto e nel regolamento. -----

Il trasferimento della partecipazione non obbliga comunque la cooperativa alla stipula del contratto di lavoro ulteriore con l'acquirente, né nella forma di cui era titolare il cedente, né in altra forma. -----

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali. -----

Articolo 24. -----

L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge. -----

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centotanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione. -----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 20 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli: -----

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge; -----

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge; -----

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; -----

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici; -----

e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione; -----

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 22. -----

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 21, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a) e b). -----

----- TITOLO VII -----

----- AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA -----

Articolo 25. -----

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione che opera con metodo collegiale composto da due o più membri, fino ad un massimo di cinque, su decisione dei soci in sede di nomina. -----

In caso di nomina del consiglio di amministrazione e l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori. -----

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi. -----

Gli amministratori possono essere rieletti. -----

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. -----

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. -----

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. -----

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. -----

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. -----

Spetta pertanto, all'organo amministrativo compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per quelli che, in forza delle disposizioni di legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea Generale. -----

Rientrano tra le competenze dell'organo amministrativo

le seguenti operazioni: -----
a) assumere e licenziare il Personale della Società, fissandone mansioni e retribuzione; -----
b) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci; -----
c) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'art.4 del presente Statuto, nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione e il potenziamento aziendale; -----
d) deliberare l'adesione o l'uscita da altri Organismi, Enti e società; -----
e) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi; -----
f) stimolare la partecipazione dei Soci, anche al di fuori delle Assemblee di cui all'art. 24 e seguenti del presente Statuto, sulle questioni concernenti la direzione e la condizione dell'Impresa, l'elaborazione di programmi di sviluppo e la realizzazione dei processi produttivi di rilevanza strategica; -----
g) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione l'organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----
Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. -----
L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa. -----
In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri de-

legati, se nominati. -----
Articolo 26. -----
In caso di mancanza di uno o più Amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile. -----
Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli in carica devono, senza indugio convocare l'assemblea per la nuova nomina dell'organo amministrativo.
Articolo 27. -----
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione. -----
Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando le liberatorie quietanze. -----
Egli ha, anche, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. -----
----- TITOLO VIII -----
----- CONTROLLI -----
Articolo 28. -----
Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del organo di controllo, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea ovvero di un sindaco unico, secondo quanto previsto dalla legge e deliberato dall'assemblea. -----
L'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. -----
L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. --
I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. -----
Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. ---
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. -----
In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta gior-

ni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. -----
L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. -----
A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. -----
Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. -----
L'organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. -----
I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. -----
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. -----
Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. -----
I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato. -----
Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. --
----- TITOLO IX -----
----- DECISIONI DEI SOCI -----
Articolo 29. -----
I soci decidono sulle materie riservate alla loro com-

petenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. -----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: --

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ri-
storno e la distribuzione degli utili; -----

2. la nomina degli amministratori e la struttura del-
l'organo amministrativo; -----

3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio
sindacale e la relativa remunerazione; -----

4. le modificazione dello statuto; -----

5. la decisione di compiere operazioni che comportano
una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o
una rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----

6. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento
della liquidazione. -----

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte me-
diante deliberazione assembleare. -----

Articolo 30. -----

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi con
lettera raccomandata, anche a mano, telefax o posta
elettronica, ovvero qualsiasi mezzo che assicuri la
prova del ricevimento, contenente l'Ordine del Giorno,
il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda
convocazione - che deve essere fissata almeno venti-
quattro ore dopo la prima - ovvero e in aggiunta me-
diante affissione dell'avviso di convocazione su appo-
sito Albo presso la Sede sociale almeno dieci giorni
prima dell'adunanza. -----

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si re-
puta regolarmente costituita quando ad essa partecipano
tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli ammini-
stratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o in-
formati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argo-
mento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati,
non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno
rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conser-
varsi agli atti della società, nella quale dichiarano
di essere informati su tutti gli argomenti posti al-
l'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione
degli stessi. -----

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezio-
ne e in aggiunta a quella obbligatoria prevista dal
primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità
diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di con-
vocazione delle Assemblee. -----

Articolo 31. -----

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costi-

tuita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. -----
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. -----
Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'Ordine del Giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società, per cui sarà necessaria la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei Soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto. -----
Articolo 32. -----
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano; è data, peraltro, facoltà all'Assemblea di stabilire diverse modalità di votazione. ----
Articolo 33. -----
Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni. Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta. -----
----- TITOLO X -----
----- CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----
Articolo 34. -----
Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i soci; tra i soci e la società; tra i soci, gli amministratori ed i liquidatori, in dipendenza dell'interpretazione e dell'esecuzione del presente atto costitutivo e allegato Statuto e delle sue eventuali modificazioni, avente ad oggetto diritti disponibili, dovrà essere devoluta alla camera arbitrale presso la CCIAA del luogo ove ha sede la società che la definirà in base al Regolamento di arbitrato Nazionale a richiesta della parte più diligente. -----
L'organo arbitrale, composto da un membro, nominato dall'ente, deciderà in via rituale secondo diritto con lodo impugnabile anche a norma dell'art. 829 Codice di Procedura civile. -----
La modifica o la soppressione della presente clausola deve essere approvata all'unanimità di tutti i soci. ---
----- TITOLO XI -----
----- SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE -----
Articolo 35. -----
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più Liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci. -----
Articolo 36. -----
In caso di liquidazione della società il patrimonio re-

siduo, dedotto soltanto il rimborso del Capitale Sociale effettivamente versato dai Soci, a cui aggiungere gli eventuali importi successivamente incrementati, deve essere devoluto ai fondi di cui al c. 1° art. 11 L. 31.1.1992, n. 59. -----

----- TITOLO XII -----

----- DISPOSIZIONI FINALI -----

Articolo 37. -----

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle società cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata - in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica. -----

Articolo 38. -----

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati." -----

10) Le spese per la costituzione della società ammontano a circa euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) e sono a carico della società. Le parti invocano i benefici fiscali di legge. -----

----- TRATTAMENTO DATI PERSONALI -----

Le parti dichiarano di essere state edotte di quanto previsto dagli articoli 13 e 7 del Testo Unico sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), e prendono atto che il notaio rogante è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti in questo atto (e nella sua documentazione preparatoria) e che lo stesso, in quanto libero professionista iscritto in albi o elenchi professionali, è stato autorizzato al loro trattamento con autorizzazione di carattere generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2014 del 11 dicembre 2014, pubblicata in GU Serie generale n. 301 del 30 dicembre 2014. -----

Di quest'atto, scritto interamente da me notaio, in parte di mio pugno e in parte con mezzi elettronici, ho dato lettura alle comparenti. -----

Consta di sei fogli e ventitre pagine. -----

Viene sottoscritto dalle parti e da me notaio alle ore venti e minuti trenta. -----

F.TO PERNUMIAN GLORIA -----

F.TO SGREVA FEDERICA -----

F.TO BROGIN MICHELA -----

F.TO ENRICO ABRAMO MARABESE (LS) -----

Questo atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritti di bollo.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, si trasmette ad uso Registro delle Imprese.